

SCHEDA AIR
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Disegno di Legge
**“Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento
e semplificazione della normativa regionale”**

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i>	a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate L'intervento normativo reca norme per la razionalizzazione della normativa regionale, l'adeguamento al quadro normativo nazionale e costituzionale. I settori interessati sono afferenti ad alcuni ambiti chiave del tessuto socio-economico regionale particolarmente sensibili, come sanità, tutela del paesaggio, rifiuti, ambiente. Sulla base delle previsioni delle norme vigenti, l'ordinamento attuale presenta alcune necessità di chiarificazione e revisione puntuale dal punto di vista tecnico-normativo per garantire l'armonia delle previsioni con il quadro statale e europeo. b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo L'intervento normativo è finalizzato ad adeguare e razionalizzare alcune disposizioni normative regionali al fine di chiarirne la portata, conformarne i contenuti al quadro costituzionale, superare i rilievi di illegittimità costituzionale evidenziati dal Governo, semplificare il quadro giuridico di riferimento. c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR Il monitoraggio ex post dell'effettiva realizzazione degli scopi intrinseci delle disposizioni previste dall'intervento normativo avverrà attraverso l'utilizzo di indicatori quantitativi. Tale verifica potrà avvenire attraverso la misurazione di: 1) numero di istanza motivata di rinuncia al trasferimento di funzioni presentate dai Comuni; 2) istituzioni di nuovi vincoli ambientali, paesaggistici e culturali; 3) efficientamento della partecipazione del personale regionale alle commissioni di esame per corsi di formazione auto finanziati; 4) numero di intese stipulate per la libera circolazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza; 5) numero di nuovi impianti di trattamento termico per i rifiuti solidi urbani; 6) numero di prescrizioni di farmaci cannabinoidi; 7) risparmio conseguito dalla fusione delle società controllate; 8) riduzione e semplificazione dei processi nel cd “Polo ambientale”. d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio Beneficiari delle nuove disposizioni sono gli operatori dei settori sanità, ambiente, formazione e rifiuti, che potranno godere di un

	quadro giuridico più razionale e semplificato.
<i>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</i>	Lo schema di intervento normativo, vista la sua natura tecnica di razionalizzazione della normativa vigente e la necessità d'urgenza, non ha visto l'espletamento di audizioni dei portatori di interesse.
<i>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</i>	L'attuale quadro normativo risulta non essere pienamente corrispondente al quadro costituzionale, come rilevato dal Governo per quanto concerne le norme di cui è prevista la modificazione della legge regionale n. 14 del 2016, della legge regionale 13 giugno 2016, n. 20e della legge regionale 8 agosto 2016, n. 27. L'opzione zero, ovvero il caso in cui non si persegua la semplificazione del quadro giuridico, potrebbe determinare potenziali situazioni di contenzioso con il Governo e comportare che la Regione soccomba nei casi di contenzioso già in essere.
<i>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</i>	Non è possibile attivare opzioni alternative all'intervento normativo in quanto l'armonizzazione dell'ordinamento può procedere solo attraverso la modifica o l'integrazione attraverso una fonte normativa del medesimo livello.
<i>Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</i>	a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti L'opzione proposta è volta a rafforzare in ambito regionale i processi di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento in maniera tale da rendere la normativa regionale più comprensibile e aderente al quadro multilivello. b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese Le misure di semplificazione e razionalizzazione indicate dall'intervento normativo hanno effetti indiretti sulle imprese, poiché semplificano e chiariscono il quadro giuridico di riferimento. c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione Non si prevedono ulteriori oneri informativi a carico di cittadini e imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, rispetto a quanto già previsto allo stato vigente.
<i>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</i>	L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento del mercato e non incide negativamente sulla libera concorrenza delle imprese, sia a livello locale e nazionale sia a livello internazionale, né sull'accesso dei giovani alle eventualità di impiego o di interrelazione con gli operatori dei settori oggetto dell'intervento normativo.

<i>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</i>	a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo la Regione, e in particolare sia la Giunta Regionale sia le strutture amministrative competenti. b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento Non sono previste particolari azioni per la pubblicità e l'informazione dell'intervento oltre alla pubblicazione sul BURC. c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio Il monitoraggio dell'attuazione e degli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere implementati nell'ambito dell'ordinaria attività effettuata dalle strutture amministrative regionali competenti, nonché dal Consiglio Regionale per ciò che concerne l'adeguatezza degli strumenti normativi adottati rispetto agli obiettivi del provvedimento. Il monitoraggio, tra l'altro, potrà concentrarsi sul rilevamento degli indicatori individuati. La loro valutazione potrà essere positiva nei casi in cui: 1) effettiva presentazione da parte dei Comuni di istanze motivate di rinuncia al trasferimento di funzioni; 2) istituzioni di nuovi vincoli ambientali, paesaggistici e culturali; 3) efficientamento nella partecipazione del personale regionale alle commissioni di esame per corsi di formazione auto finanziati; 4) stipula effettiva di intese per la libera circolazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza; 5) nessun nuovo impianto di trattamento termico per i rifiuti solidi urbani rispetto a quanto previsto dal Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali; 6) media percentuali di prescrizioni di farmaci cannabinoidi omologa alle Regioni in cui risulta vigente il medesimo sistema; 7) risparmio conseguito dall'operazione di fusione delle società controllate; 8) riduzione e semplificazione dei processi nel cd "Polo ambientale". d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio Gli interventi che si renderanno necessari per integrare l'impianto normativo potranno essere realizzati attraverso successive modificazioni normative o, nei casi in cui è previsto, attraverso una regolamentazione di dettaglio demandata ad atti della Giunta regionale.
<i>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</i>	L'intervento normativo non recepisce norme comunitarie. Da evidenziare che in materia di rifiuti, il comma 4 dell'articolo 1 opera all'attuale ordinamento modificazioni opportune ad uniformare l'ordinamento regionale alle norme di attuazione nazionale delle previsioni della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.